



**DOT
COM**

GLI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI PER LE HOLDING

Dott. Rolando Monasterolo

OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

Recepimento delle direttive anti elusione Atad I (2016/1164/UE) e Atad II (2017/952/UE)

Con l'articolo 12 del D.Lgs. 142/2018, attuativo della direttiva 2016/1164/UE, il legislatore ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 162-bis.

La norma contiene le «nuove» definizioni di intermediari finanziari (comma 1, lettera a), di società di partecipazione finanziaria (comma 1, lettera b) e di società di partecipazione non finanziaria (comma 1, lettera c) e si applica dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.

Le società di partecipazione non finanziaria

Vengono definite società di partecipazione non finanziaria:

- i soggetti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (ovvero, di partecipazioni in società che svolgono attività industriale, commerciale e di servizi);
- i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria che, pur non detenendo necessariamente partecipazioni, svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'articolo 3, comma 2 del DM 53/2015 (finanziamenti, rilascio di garanzie, ecc.), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono in prevalenza attività di tipo industriale e commerciale.

Comunicazioni finanziarie

L'articolo 162-bis del Tuir richiama anche le norme relative all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria e specifica che esso permane, oltre che per gli intermediari finanziari e per le società di partecipazione finanziaria, anche nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati.

Il nuovo test di prevalenza per le holding miste

In base all'articolo 162-bis, comma 3 del TUIR, per le società di partecipazione non finanziaria l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, è superiore al 50% dell'attivo patrimoniale.

Voci di bilancio da includere nel calcolo della prevalenza

Immobilizzazioni finanziarie/Attivo circolante (Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)

1) Partecipazioni in:

- a) Imprese controllate;
- b) Imprese collegate;
- c) Imprese controllanti;
- d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) altre imprese.

Immobilizzazioni finanziarie/Attivo circolante

2) Crediti per attività finanziarie:

- a) Verso imprese controllate;
- b) Verso imprese collegate;
- c) Verso imprese controllanti;
- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) verso altri (solo le partecipate).

Voci di bilancio da includere nel calcolo della prevalenza

Valgono le seguenti attività intercompany:

- finanziamenti;
- leasing finanziario;
- crediti a fronte di contratti di associazione in partecipazione posti in essere con società del gruppo tramite conferimento di capitale;
- crediti a fronte di futuri aumenti di capitale non ancora deliberati;
- garanzie/patronage;
- acquisizione di crediti a titoli oneroso;
- crediti ipotecari;
- sottoscrizioni di obbligazioni emesse dalle partecipate.

Voci di bilancio da escludere dal calcolo della prevalenza

Le principali voci da escludere ai fini del calcolo della prevalenza sono:

- crediti commerciali;
- crediti da royalties;
- crediti nei confronti delle partecipate da consolidato fiscale;
- crediti a fronte di cessione di beni ammortizzabili alle società del gruppo;
- crediti per distacco del personale;
- crediti per attività di R&S svolta per conto delle partecipate;
- crediti per cessione di brevetti;
- crediti per riaddebito di costi relativi all'amministrazione verso società partecipate;
- liquidità investita attraverso gestioni patrimoniali, ad esclusione però degli investimenti in azioni quotate che superano il 3% o il 5% se si tratta di PMI.

Holding pure

Nulla cambia per le holding pure e cioè quelle in cui l'attività di assunzione di partecipazioni costituisce l'attività esclusiva.

Il requisito della prevalenza non dev'essere constatato e gli obblighi comunicativi decorrono fin da subito.

Gli obblighi, per altro, sono già posti in essere.

Comunicazioni all'archivio dei rapporti con operatori finanziari dell'Anagrafe tributaria

Il D.Lgs.142/18 non ha modificato l'ambito oggettivo delle comunicazioni all'anagrafe tributaria, che sono le seguenti:

- comunicazioni mensili relative ai rapporti e/o alle operazioni cosiddette extra-conto (operazioni di natura finanziaria instaurate nell'ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo);
- comunicazione integrativa annuale.

Si tenga anche presente che le holding industriali dovranno comunicare la propria casella PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi (Rei), ai fini degli adempimenti previsti in materia di indagini finanziarie.

Comunicazioni mensili – rapporti

Dati oggetto di comunicazione:

- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
- nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei titolari effettivi del rapporto;
- i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura e di chiusura, nonché il codice identificativo.

I «rapporti tipici» delle holding industriali

I principali rapporti da comunicare da parte delle holding industriali sono:

- le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli erogati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari emessi dalla holding e sottoscritti da terzi e quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalla holding;

I «rapporti tipici» delle holding industriali (segue)

I principali rapporti da comunicare da parte delle holding industriali sono:

- i rapporti di cash pooling (tale rapporto viene di norma comunicato dalla holding pool leader e, nel caso la pool leader non abbia obblighi di conferimento all'archivio, la comunicazione del cash pooling deve essere effettuata da una delle holding del gruppo che sono soggette agli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate);
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

Comunicazioni mensili – operazioni extra-conto

I dati oggetto di comunicazione sono le operazioni di natura finanziaria instaurate nell'ambito oppure al di fuori di un rapporto continuativo, comprensive del codice identificativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

Nota bene:

- sono da comunicare una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta;
- sono escluse dalla comunicazione le operazioni perfezionate a mezzo bonifico Italia / Italia.

Termini per l'invio

A partire dal 1° gennaio 2023, il termine per la comunicazione mensile viene spostato dalla fine del mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario, all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario.

La comunicazione negativa non esiste (in caso di assenza di rapporti e/o di operazioni extra-conto nel mese di riferimento non dev'effettuata alcuna comunicazione).

Sanzioni

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile all'anagrafe tributaria, trova applicazione la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro.

L'anzidetta sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni.

Ogni comunicazione mensile si configura come un obbligo autonomo.

Comunicazione integrativa annuale

Dati oggetto di comunicazione:

- dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
- dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;
- saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell'anno;
- saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno;
- dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
- giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati;
- altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto.

Termini per l'invio

La comunicazione va effettuata annualmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

La comunicazione negativa non esiste (in caso di assenza di rapporti attivi nell'anno di riferimento non dev'effettuata alcuna comunicazione).

Sanzioni

Il trattamento sanzionatorio applicabile alla comunicazione integrativa annuale non è chiaro.

L'omessa comunicazione integrativa annuale, così come la comunicazione tardiva, oppure l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri dovrebbe essere sanzionata con la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Procedura SID per l'invio delle comunicazioni (previa generazione dei file)

Dopo aver generato i file contenenti le comunicazioni mensili e la comunicazione integrativa annuale per mezzo di uno degli appositi software disponibili in commercio, è necessario procedere al loro invio tramite il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID).

La procedura è la seguente:

- iscrizione dell'operatore finanziario a Entratel o Fisconline;
- accreditamento al SID;
- installazione dei software SID;
- predisposizione delle comunicazioni (controllo, compressione, cifratura e firma);
- invio delle comunicazioni (per la trasmissione di file inferiori a 20 mb in formato compresso è possibile utilizzare come nodo di trasmissione una casella PEC);
- accoglimento delle ricevute di accettazione o scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le principali risposte per le holding da parte dell'Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti

Quali sono le modalità di comunicazione all'Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni? (20/02/20)

Le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; esse vanno comunicate con il codice rapporto 22.

I prestiti obbligazionari devono essere comunicati con il codice rapporto 18.

Le principali risposte per le holding da parte dell'Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti

Quali adempimenti in caso di perdita dei requisiti oggettivi da parte della holding? (21/10/2016)

Qualora tali soggetti perdano i requisiti di prevalenza dell'attività finanziaria sono tenuti a:

- comunicare la cessazione dell'indirizzo PEC (la casella PEC, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2005, deve rimanere attiva per 30 giorni successivi alla richiesta di comunicazione al fine di dare seguito alle indagini in corso);
- inviare un'autocertificazione all'ufficio Dati Enti Esterni sottoscritta dal legale rappresentante;
- effettuare le ultime comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari;
- dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, possono chiedere la cessazione dell'utenza SID tramite l'apposito portale.

Le principali risposte per le holding da parte dell'Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti

Comunicazione del titolare effettivo (05/05/2016)

In riferimento alla comunicazione del dato del titolare effettivo (codice ruolo 7) del rapporto finanziario, si rappresenta che tale dato deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio, come indicato nell'Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.

Adempimenti per una holding che ha esclusivamente rapporti di tipo 16, 18, 22 e 99 (15/03/2016)

La comunicazione annuale relativa ai tipi rapporto 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99 era necessaria al solo fine di comunicare gli ID rapporto.

Tale informazione, con l'adozione del tracciato unico, è presente nella comunicazione mensile nel flusso di comunicazione dei nuovi rapporti e, pertanto, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 25 gennaio 2016, non deve più essere inviata la comunicazione annuale dei dati contabili per dette tipologie.

Cenni sul bilancio d'esercizio delle holding statiche

Il comma 5 dell'articolo 2435 ter del codice civile, introdotto dall'articolo 24, comma 2, della legge 238/2021, prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.

Nell'ambito del presente webinar, la casistica di nostro interesse è quella rappresentata dalle imprese di partecipazione finanziaria, in riferimento alle quali, mancando una definizione nel nostro ordinamento, non si può far altro che consultare la Direttiva 2013/34/UE, la quale, all'articolo 2, afferma che per imprese di partecipazione finanziaria si intendono le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.

Cenni sul bilancio d'esercizio delle holding statiche

La definizione fornita dal predetto articolo 2 della Direttiva comunitaria 2013/34 non si colloca perfettamente in una di quelle contenute nell'articolo 162-bis del TUIR, tant'è che ne rappresenta un vero e proprio «subset».

Operativamente, per quanto riguarda quindi il campo di applicazione, non rientrano in tale «subset» le holding finanziarie che partecipano, anche indirettamente, alla gestione delle partecipate (occorrono, però, chiarimenti per le casistiche in cui la holding partecipi in una o più società solamente come socio e in altre anche come amministratore) e le holding che esercitano un'ulteriore attività rispetto a quella di acquisizione di partecipazioni.

Cenni sul bilancio d'esercizio delle holding statiche

Definito l'ambito soggettivo, affrontiamo, dunque, la portata della norma in tema di bilancio:

- l'inapplicabilità dell'articolo 2435-ter comporta la predisposizione da parte delle holding statiche del bilancio in forma abbreviata;
- l'inapplicabilità dei commi 2 e seguenti dell'articolo 2435-bis comporta l'impossibilità di accorpare i ratei e i risconti tra i crediti e i debiti;
- l'inapplicabilità del comma 6 dell'articolo 2435-bis comporta l'impossibilità di applicare le limitazioni delle informative sulle operazioni infragruppo;
- si deve redigere la relazione sulla gestione (comma 7, art. 2435-bis);
- non possono essere derogati a scelta principi come quello del costo ammortizzato (comma 8, art. 2435-bis);
- l'inapplicabilità del comma 9 dell'articolo 2435-bis comporta l'impossibilità di ricadere nel bilancio ordinario.

The background features a dense, colorful pattern of numbers (0-9) in various colors (blue, orange, purple, yellow) and fonts. In the center, there is a large orange rectangle containing the text "DOT COM" in white, bold, sans-serif capital letters, stacked vertically.

**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni: <https://www.opendotcom.it/adempimenti-ade-holding/>

OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti